

Attenzione: la presente Guida per l'Adesione ha il solo scopo di fornire delle prime indicazioni in merito all'Azione Collettiva. Essa non costituisce in alcun modo un parere legale o una valutazione giuridica sui vari aspetti dell'Azione Collettiva, o sulla specifica posizione di un singolo possibile aderente.

AZIONE COLLETTIVA PER IL RECUPERO DEL SOVRAPPREZZO DAL CARTELLO DEGLI AUTOCARRI

GUIDA PER L'ADESIONE

DOCUMENTO CONFIDENZIALE E RISERVATO

PER LE IMPRESE E UFFICI TERRITORIALI ASSOCIATI A



NON DIVULGARE E/O TRASFERIRE A TERZI

PRINCIPI GENERALI

- Nel maggio 2018 le Associazioni Italiane degli Autotrasportatori (ANITA, Assotir, Confartigianato Trasporti, FAI, FIAP, SNA Casartigiani e UNITAI) e Omni Bridgeway hanno siglato una lettera d'intenti con la quale Omni Bridgeway si impegna a finanziare e gestire un'iniziativa su misura per i membri delle Associazioni Italiane degli Autotrasportatori finalizzata al recupero del sovrapprezzo da cartello dei costruttori di autocarri sanzionato dalla Commissione Europea.
- Tale accordo è stato ed è ancora in corso di implementazione, e vede le Associazioni Italiane degli Autotrasportatori e/o le proprie imprese collaborare direttamente nell'adesione alla suddetta iniziativa attraverso una piattaforma on-line accessibile solo alle stesse. A riguardo, è stato spesso ribadito il **principio generale**, statuito anche all'articolo 2.2 del Contratto di Cooperazione, che i **dati richiesti nella piattaforma vanno inseriti al meglio delle proprie possibilità, e possibilmente comprovati da documenti (solo a titolo esemplificativo: certificato storico del PRA; libretto di circolazione contratto di acquisto, leasing o altro; fatture; lettere di pagamento; copie di bonifici, etc.) che diano riscontro almeno i seguenti dati:**
 - a) **Nome del produttore del camion (marchio);**
 - b) **Modello e tipo di camion, compreso il peso;**
 - c) **Numero di identificazione del veicolo (numero di telaio);**
 - d) **Data di conferma dell'ordine, data della fattura, data di consegna;**
 - e) **Standard EURO applicabile;**
 - f) **Nome venditore / società di leasing / locatore;**
 - g) **Sede del venditore/ società di leasing / locatore, luogo in cui si sono svolte le trattative;**
 - h) **Nome dell'acquirente / società che ha preso in leasing / locatario, inclusi indirizzo, luogo di residenza, paese e - ove applicabile - indirizzo del luogo rilevante;**
 - i) **Prezzo di acquisto / prezzo di leasing / prezzo di locazione;**
 - j) **Altri termini e condizioni commerciali / documentazione relativa alla transazione;**
 - k) **Nel caso di un contratto di locazione: quale tipo di contratto di locazione, tramite quale locatore e a quali condizioni;**
 - l) **Camion nuovo o usato;**
 - m) **Acquisto o rivendita del camion.**
- Oltre ai suddetti dati, la piattaforma richiede una serie di specifiche del mezzo, anch'esse da compilare al meglio delle proprie possibilità. Laddove questi ultimi dati non dovessero essere rinvenibili nei documenti a disposizione, è possibile comunque inserirli laddove le parti dovessero ricordarsene con precisione. Laddove ciò non fosse possibile, è preferibile non inserire i dati piuttosto che inserire dati non corretti.
- Un'ulteriore novità, spiegata nella domanda 3 che segue, è che alle imprese viene richiesto di inserire un numero di camion pre- e post- cartello in misura del 20-25 % dei camion acquisiti nel Periodo del Cartello.

Attenzione: la presente Guida per l'Adesione ha il solo scopo di fornire delle prime indicazioni in merito all'Azione Collettiva. Essa non costituisce in alcun modo un parere legale o una valutazione giuridica sui vari aspetti dell'Azione Collettiva, o sulla specifica posizione di un singolo possibile aderente.

1. CHI PUO' PARTECIPARE ALL'AZIONE COLLETTIVA?

Possono partecipare all'Azione Collettiva, volta a ottenere un eventuale risarcimento del danno dal cartello accertato dalla Commissione europea tra i principali produttori di autocarri:

- 1) **tutti i soggetti che abbiano acquisito (mediante contratto di acquisto o altro) autocarri nuovi di medie (da 6 a 16 tonnellate) e/o di grandi dimensioni (oltre 16 tonnellate) ("Acquirenti diretti");**
- 2) **e i loro aventi causa, ovvero quelli che hanno acquistato un Autocarro usato, ma anche quelli che hanno fatto ricorso a leasing, permuta o altre forme di acquisto indiretto ("Acquirenti indiretti"),**
 - sia per trasporto conto proprio che per trasporto conto terzi,
 - purché iscritti a una delle seguenti associazioni di categoria: ANITA, Assotir, Confartigianato Trasporti, FAI, FIAP, SNA Casartigiani e UNITAI,
 - dai "Costruttori" e nel "Periodo del Cartello" indicati nella

Tabella 1

Costruttori	Periodo del cartello
MAN (MAN SE, MAN Truck & Bus AG, MAN Truck & Bus Deutschland GmbH)	17 gennaio 1997 – 20 settembre 2010
DAIMLER AG / MERCEDES	17 gennaio 1997 – 18 gennaio 2011
IVECO (Fiat Chrysler Automobiles N.V., CNH Industrial N.V., Iveco Magirus AG)	17 gennaio 1997 – 18 gennaio 2011
VOLVO / RENAULT (Volvo, Volvo Lastvagnar AB, Renault Trucks SAS, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH)	17 gennaio 1997 – 18 gennaio 2011
DAF (Paccar Inc., DAF Trucks Deutschland GmbH, DAF Trucks N.V.)	17 gennaio 1997 – 18 gennaio 2011
SCANIA (Scania AB, Scania CV AB, Scania Deutschland GmbH)	17 gennaio 1997 - 18 gennaio 2011

- Per verificare l'appartenenza al periodo del cartello possono far fede la data dell'ordinativo del veicolo, la data di pagamento (ovvero del primo pagamento del leasing), la data del contratto di leasing, la data di immatricolazione e la data di intestazione del veicolo.
- Le date devono, tuttavia, essere considerate con un **marginale di flessibilità**, fermo restando che la transazione o la sentenza con cui sarà definita l'Azione Collettiva potrà escludere, in tutto o in parte, il diritto al risarcimento di un singolo o di una moltitudine di aderenti.

2. COME SI DEVE FARE MATERIALMENTE L'ADESIONE?

- L'adesione potrà essere materialmente effettuata solo attraverso la piattaforma (<https://www.trucks-cartel.com/it/associazione>), secondo le istruzioni ivi contenute, dal rappresentante legale o da altro soggetto munito dei necessari poteri o, per suo conto, ove presente, dall'ufficio territoriale della propria associazione di categoria di riferimento.

Attenzione: la presente Guida per l'Adesione ha il solo scopo di fornire delle prime indicazioni in merito all'Azione Collettiva. Essa non costituisce in alcun modo un parere legale o una valutazione giuridica sui vari aspetti dell'Azione Collettiva, o sulla specifica posizione di un singolo possibile aderente.

- Il rappresentante legale / firmatario deve essere indicato come tale in apposita visura della Camera di Commercio aggiornata a non oltre una settimana prima della firma, o in altro documento idoneo, come, ad esempio, una procura speciale notarile.
- La visura della Camera di Commercio deve essere possibilmente in inglese, e il firmatario deve essere possibilmente la persona indicata come rappresentante legale dell'impresa nella prima pagina della visura.

3. PERCHE' DEVO AGGIUNGERE CAMION PRE- E POST- CARTELLO? QUESTI CAMION HANNO POSSIBILITA' DI OTTENERE IL RISARCIMENTO?

- Al fine di calcolare il sovrapprezzo da cartello attraverso comparazioni statistiche temporali, gli economisti richiedono di caricare possibilmente un numero di camion pre- e post- cartello in misura del 20-25 % dei camion acquisiti nel Periodo del Cartello. In altre parole, se una società ha acquisito 10 camion nel Periodo del Cartello, si richiede che la stessa carichi almeno 2 camion acquistati prima del 1997 o dopo il 2011 (fino a inizio 2016 o oltre).
- Sulla base della teoria degli effetti post-cartello, potrebbe essere sostenuto che gli effetti del cartello abbiano continuato a prodursi oltre il periodo del cartello; gli economisti di CEG, convenzionalmente, proveranno a verificare tale effetto in tutti i camion acquisiti fino a 5 anni dalla fine del cartello come indicato nella Tabella 1. Rimane a discrezione delle imprese la possibilità di caricare tutti i camion acquisiti oltre il 2011 fino al 2016, anche oltre il tetto del 20 % fissato per i camion necessari a fini comparativi.

4. POSSO CARICARE ANCHE I CAMION USATI? IN CHE MISURA QUESTI HANNO DIRITTO AL -E POSSIBILITA' DI OTTENERE IL - RISARCIMENTO?

- Come anticipato nella risposta 1, anche gli Acquirenti Indiretti possono vantare in linea di principio un diritto al risarcimento, benché questo possa essere limitato. Riteniamo infatti che i produttori di autocarri tenteranno di sostenere che il danno, ossia il c.d. "sovrapprezzo da cartello" (il maggior costo sostenuto per l'acquisto), si ammortizzi in un periodo che va dai 5 ai 7 anni ("Periodo di Ammortamento") e che, conseguentemente, solo il soggetto che sia stato Acquirente Diretto o Indiretto (anche attraverso leasing, noleggio o altro) dell'Autocarro in tale periodo possa far valere in giudizio il proprio diritto al risarcimento con probabilità di successo.
- A fini prudenziali, pertanto riteniamo di avviare l'Azione Collettiva innanzitutto per i soggetti che siano stati Acquirenti Diretti o Indiretti (ad esempio, perché parti di un contratto di leasing), di Autocarri nei primi 5-7 anni di vita dei medesimi Autocarri.
- In base alla suddetta teoria, gli Acquirenti Indiretti che abbiano acquisito gli Autocarri nella parte finale del Periodo di Ammortamento potrebbero avere diritto a un risarcimento minimo o nullo. Deve rilevarsi come la soluzione ottimale per gli Acquirenti Indiretti richiederebbe di coinvolgere nell'azione anche l'Acquirente Diretto, ovvero il soggetto dal quale l'Acquirente Indiretto ha acquisito l'autocarro, ove possibile chiaramente. Ciascun interessato potrà aderire separatamente, posto che il nostro sistema rileverà il singolo numero di telaio e riunirà automaticamente tutte le richieste afferenti al medesimo Autocarro.

Attenzione: la presente Guida per l'Adesione ha il solo scopo di fornire delle prime indicazioni in merito all'Azione Collettiva. Essa non costituisce in alcun modo un parere legale o una valutazione giuridica sui vari aspetti dell'Azione Collettiva, o sulla specifica posizione di un singolo possibile aderente.

5. ALTRE CIRCOSTANZE PARTICOLARI CHE POSSONO AVER INFLUITO SULLA LEGITTIMAZIONE AD AGIRE E/O SUL DIRITTO AL RISARCIMENTO.

- Da un punto di vista pratico, fermi restando i principi generali esposti sopra, vi sono tutta una serie di circostanze che possono influire sulla legittimazione attiva e sul relativo diritto al risarcimento e che – senza pretese di esaustività - vengono sintetizzate nella tabella che segue:

Circostanza	Legittimato attivo	Procedura di adesione
a) Società X ha acquistato un Autocarro nuovo durante il cartello e ancora lo detiene al momento della firma del contratto di cooperazione.	Si ritiene che sia legittimata la Società X, proprietaria attuale dell'Autocarro.	Il contratto di cooperazione deve essere firmato dal rappresentante legale di X, indicato come tale nella visura della Camera di Commercio.
b) X ha preso in <i>leasing</i> un Autocarro acquistato nuovo durante il cartello e ancora lo detiene al momento della firma del contratto di cooperazione.	Si ritiene che sia legittimata X. Laddove, non vi sia stato il riscatto dell'Autocarro, potrebbe essere legittimata anche la società di <i>leasing</i> per la parte di sovrapprezzo che non è riuscita a trasferire tramite i canoni.	Il contratto di cooperazione deve essere firmato dal rappresentante legale di X (e, eventualmente, della società di <i>leasing</i>) indicato come tale nella visura della Camera di Commercio.
c) Vendita Autocarro da X a Y durante il Periodo di Ammortamento (vedasi sopra risposta 4).	Se X ha venduto a Y l'Autocarro nei primi 5-7 anni, ciascuno dei due è legittimato all'azione (ognuno per la parte del danno relativa alla rispettiva frazione temporale).	Il contratto deve essere firmato dal rappresentante legale dell'impresa che agisce (X o Y, meglio se entrambi), indicato come tale in una visura della Camera di Commercio.
d) Cessazione attività/cancellazione registro delle imprese.	Possono considerarsi legittimati i soci della società cancellata, ovvero l'imprenditore individuale. In caso di decesso di questi ultimi, i rispettivi aventi causa o successori. In caso di più soci, un socio può agire autonomamente per la comunione.	In tali circostanze è bene allegare il bilancio finale di liquidazione, unitamente al relativo verbale di approvazione, nonché una visura camerale storica, o qualsiasi altro documento idoneo a rappresentare la vicenda successoria. Meglio se tale circostanza viene descritta nella sezione 'Commenti' per ciascun camion. Es. 'camion acquistato nel 2006 da società X, cancellata dal registro delle imprese nel 2011'.
e) Rottamazione	Non influisce sulla legittimazione ad agire.	In tali circostanze è bene allegare il certificato comprovante la rottamazione del veicolo. Meglio se tale circostanza viene descritta nella

Attenzione: la presente Guida per l'Adesione ha il solo scopo di fornire delle prime indicazioni in merito all'Azione Collettiva. Essa non costituisce in alcun modo un parere legale o una valutazione giuridica sui vari aspetti dell'Azione Collettiva, o sulla specifica posizione di un singolo possibile aderente.

		sezione 'Commenti' per ciascun camion. Es. 'camion acquistato nel 2006 da società X, demolito nel 2011'.
f) Procedure fallimentari	È legittimata la procedura fallimentare tramite gli organi della procedura.	È necessaria l'autorizzazione del Tribunale.
g) Concordato preventivo	L'impresa e/o la società soggetta a concordato preventivo (in persona del liquidatore giudiziale qualora sia stato nominato) potrà aderire all'Azione Collettiva.	
h) Trasformazioni e fusioni.	È legittimata la società che risulta dalla fusione o trasformazione	Il contratto deve essere firmato dal rappresentante legale dell'impresa, indicato come tale in una visura della Camera di Commercio (estratta non più di sei mesi prima del momento della firma). Inoltre, dell'avvenuta trasformazione/ fusione occorrerà dare evidenza attraverso una visura storica da cui risulti che la società che ha acquistato o preso in <i>leasing</i> l'Autocarro è la stessa società oggi trasformata/fusa.
i) Scissioni – la Società A si scinde in due società, a ciascuna delle quali trasferisce una parte del suo patrimonio.	È legittimata all'azione la società che, all'esito della scissione, risulta proprietaria della parte del patrimonio cui è riconducibile l'Autocarro. Tuttavia, la questione deve essere verificata caso per caso.	Il contratto deve essere firmato dal rappresentante legale dell'impresa, indicato come tale in una visura della Camera di Commercio (estratta non più di sei mesi prima del momento della firma).
j) Acquisizioni – la Società X, proprietaria dell'Autocarro nel Periodo di Ammortamento, viene acquisita da Y.	È legittimata sempre la società X, che rimane un soggetto giuridico distinto da Y, ancorché questa eserciti un controllo sulla medesima X.	Il contratto deve essere firmato dal rappresentante legale dell'impresa, indicato come tale in una visura della Camera di Commercio (estratta non più di sei mesi prima del momento della firma).
k) Leasing. Pagamento delle rate a cui non ha fatto seguito il riscatto dei veicoli.	Vedasi circostanza b)	
l) Permuta. Quale prezzo va indicato?		Si consiglia di mettere il prezzo di acquisto. Es. lo acquisto un camion nuovo nel periodo del cartello del valore di 100.000 euro, ma pago solo 40.000 euro perché permutato con

Attenzione: la presente Guida per l'Adesione ha il solo scopo di fornire delle prime indicazioni in merito all'Azione Collettiva. Essa non costituisce in alcun modo un parere legale o una valutazione giuridica sui vari aspetti dell'Azione Collettiva, o sulla specifica posizione di un singolo possibile aderente.

		camion vecchio del valore di 60.000 euro. Mettere 100.000 come prezzo di acquisto del camion acquistato nel periodo del cartello.
m) Cessione di ramo d'azienda comprendente gli Autocarri.	Il legittimato è l'acquirente del ramo d'azienda.	Il contratto deve essere firmato dal rappresentante legale dell'impresa, indicato come tale in una visura della Camera di Commercio (estratta non più di sei mesi prima del momento della firma).

6. QUANDO SI PRESCRIVE IL DIRITTO AD AGIRE E FINO A QUANDO SI PUO' ADERIRE?

- In termini pratici, il termine di prescrizione è di cinque anni dalla fine del Periodo del Cartello. Per gli acquirenti italiani di Autocarri, i periodi di prescrizione devono pertanto intendersi come segue.

Costruttore	Prescrizione
MAN, DAIMLER / MERCEDES, IVECO, VOLVO / RENAULT, DAF	18 luglio 2021
SCANIA	26 settembre 2022

- Al fine di poter da una parte lasciare il tempo necessario alle imprese di preparare la documentazione necessaria e, dall'altra, di dare il tempo necessario agli esperti per elaborare i dati, in linea di principio si richiede che si proceda con l'adesione non oltre la fine di giugno 2020.